



MUNICIPIO DI MESSINA

DIPARTIMENTO "MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ"

Prot. n. **35791**

Messina, **16.02.2015**

Oggetto: Modifica all'ordinanza n. 428/MUV/2014 del 16/07/2014 relativa all'istituzione del divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate lungo le vie Bonino, La Farina, Campo delle Vettovaglie, Rizzo, Vittorio Emanuele II, in attuazione della Deliberazione della Giunta municipale n. 105 del 12/02/2015.

Ordinanza n. 101/MUV/2015

Premesso:

- **che** la Giunta municipale, con Deliberazione n. 105 del 12.02.2015, in vista della riapertura degli approdi di emergenza di Tremestieri, inutilizzati per parecchi mesi per effetto dell'insabbiatura dello specchio d'acqua interno, ha formalizzato un nuovo indirizzo politico rispetto a quello contenuto nella precedente Deliberazione n. 546 in data 11.07.2014 avente per oggetto l'istituzione del divieto di transito ai mezzi pesanti lungo le vie Bonino, La Farina, Campo delle Vettovaglie, Rizzo e Vittorio Emanuele II per elevare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale a difesa dei diritti e dell'incolumità dei cittadini;
- **che**, in particolare, con la Deliberazione n. 105/2015, viene dato mandato a questo Dipartimento di adottare apposito provvedimento dirigenziale che tenga conto della necessità di rendere possibile, anche nell'arco orario dalle 7.00 alle 21.00, la circolazione dei mezzi pesanti in una fascia oraria in cui la viabilità nelle vie su indicate risulta meno intensa, in particolare per l'accesso e il recesso dei mezzi relativamente al molo Norimberga;

considerato che con precedente ordinanza n. 428/MUV/2014 del 16.07.2014, in attuazione della Deliberazione della Giunta municipale n. 546 in data 11.07.2014, è stato istituito, a decorrere dal 21.07.2014 e limitatamente alla fascia oraria **7.00 - 21.00**, il divieto di transito ai veicoli e ai complessi di veicoli, adibiti al trasporto di cose, di massa a pieno carico superiore a **7,5 tonnellate**, lungo entrambe le direzioni di marcia delle vie Bonino, La Farina, Campo delle Vettovaglie, Rizzo e Vittorio Emanuele II e del tratto del viale Europa compreso tra la via Catania (rotatoria Boris Giuliano) e la via La Farina;

ritenuto:

- **che** occorre dare obbligatoriamente attuazione all'indirizzo politico della Giunta municipale con il suddetto atto deliberativo n. 105 del 12.02.2015, tramite l'emissione di apposita ordinanza dirigenziale, che rivaluti, alla stregua degli elementi sopravvenuti, i presupposti sui quali era stata emanata la precedente ordinanza 428;
- **che** questa esigenza, oltre che dal contenzioso instaurato dai trasportatori e dagli armatori interessati all'approdo del Molo Norimberga, deriva anche dalla giusta considerazione che va riconnessa all'intervento del decreto n. 584/2014, con il quale il Presidente della Terza sezione interna del TAR Catania ha disposto, *inaudita altera parte*, su ricorso della CARTOUR S.p.A., la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza dirigenziale n. 428/MUV del 16.07.2014;
- **che** tale atto, pur fondato su una *cognitio* sommaria, va comunque tenuto presente, là dove il TAR, dopo avere rappresentato che *"che le indubbie finalità pubbliche perseguite con i divieti di transito viario imposti con il provvedimento impugnato, adottato per 'elevare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale a difesa dei diritti e della incolumità dei cittadini', vanno coniugate con gli interessi di carattere economico-sociale perseguiti dalla società Cartour ricorrente ..."*, in tal modo dimostrando di ritenere insufficiente per il corretto contemperamento degli interessi contrapposti, la sola 'finestra notturna' dalle ore 21,00 alle ore 07,00;
- **che** deve essere, pertanto, meglio temperata l'esigenza correlata alla sicurezza della

circolazione veicolare e pedonale all'interno del tessuto stradale del centro urbano con quelli alla libera circolazione delle merci in attraversamento provenienti dal continente o verso questo diretti nonché gli interessi di carattere economico – sociale delle imprese che svolgono attività di navigazione con scalo presso gli approdi portuali di Messina e, in particolare, presso il molo Norimberga;

- **che**, tuttavia, tale contemperamento non può tradursi in una sterile enunciazione di principio, che, in sede applicativa, vede sempre e comunque recedere l'interesse alla ordinata circolazione stradale nel centro cittadino di fronte all'interesse delle imprese di navigazione e di trasporto su gomma, sol perché meno palpabile e, soprattutto, meno traducibile in termini economici rispetto al secondo;
- **che** l'interesse pubblico tutelato con l'ordinanza 428/MUV, nelle ore diurne di maggior traffico interno aggravato dai picchi arrecati dallo scarico e carico dei traghetti che approdano al Molo Norimberga (comportante necessariamente per i mezzi gommati l'attraversamento di importanti arterie del centro cittadino), non è suscettibile di essere garantito con il solo aumento della vigilanza, senza considerare il ridotto organico di polizia municipale e le esigenze derivanti dagli ulteriori molteplici servizi assegnati al Corpo;
- **che** l'esiguità dei transiti del 'gommato pesante' e, dunque, la relativa irrilevanza sul traffico, asserite dal Prefetto di Messina con nota in data 09.072014, costituisce il frutto di una evidente sottostima del fenomeno, come ampiamente rappresentato con l'ordinanza sindacale ex art. 54 del d. lgs. 267/2000 n. 159/2014, già in parte correttiva dell'ordinanza 428/MUV e la cui efficacia è cessata il 30 settembre 2014;
- **che**, valutati altresì gli interessi degli altri soggetti i quali, con ricorsi giudiziali direttamente instaurati o con atti d'intervento in altri giudizi hanno lamentato una possibile lesione, diretta e/o indiretta, derivante dalle ordinanze 428/MUV/2014 e 159/2014, va considerato che:
 - per i titolari di servizi portuali direttamente connessi all'attività di carico e scarico delle motonavi che approdano al Molo Norimberga, gli stessi non vantano un interesse più intenso e/o maggiormente qualificato di quello degli autotrasportatori e dei vettori marittimi, sicché il legittimo parziale sacrificio degli interessi richiesto a questi ultimi si riflette in modo egualmente legittimo sul sacrificio degli interessi dei primi;
 - per i titolari dei servizi portuali, oggi operanti presso il porto storico, e per l'Autorità portuale, che lamentano la lesione ravvisata nel fatto che i divieti imposti alla circolazione dei mezzi pesanti sulle strade di accesso al porto depotenzierebbero le attività portuali, detta lesione è stata a suo tempo determinata da tutti i provvedimenti programmatici e attuativi, adottati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per il traffico determinato dai mezzi in attraversamento dello Stretto di Messina (approvazioni progetti, bandi di gara, aggiudicazioni), ai quali gli stessi hanno prestato acquiescenza; al riguardo resta comunque prevalente l'interesse pubblico a dar seguito al programmato spostamento del traffico veicolare pesante verso l'approdo di Tremestieri, via via che le opere si rendono disponibili e fruibili, anche in ragione degli ingenti investimenti che tali opere hanno comportato e comportano;
 - per i titolari di attività nella zona falcata, che lamentano l'impossibilità di far pervenire durante le ore del giorno i propri fornitori, risulta da tempo approntato presso il Dipartimento "Mobilità urbana e Viabilità" Comando del Corpo di Polizia Municipale, un servizio "pass" di agevole fruizione per i mezzi da autorizzare in deroga al passaggio diurno per l'accesso e il recesso a e da siti (industriali, artigianali e commerciali) raggiungibili soltanto attraverso le vie sottoposte a divieto;
- **che** il bilanciamento di tutti i predetti interessi può trovare un corretto punto d'incontro soltanto nella reciprocità del sacrificio, condizione che, se si dovesse tenere esclusivamente conto della programmazione dell'attività stabilita dalle imprese di navigazione, verrebbe manifestamente negata;
- **che** appare, pertanto, opportuno rendere possibile la circolazione dei veicoli e dei complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, oltre che nella fascia notturna 21,00 – 07,00, anche nella fascia oraria diurna **14.00 - 17.00**, limitatamente al tratto della via La Farina compreso tra il viale Europa e la via T. Cannizzaro e al tratto del viale Europa compreso tra la via Catania (rotatoria Boris Giuliano) e la via La Farina in entrambi i sensi e segnalando alla Polizia Municipale l'esigenza di un'appropriata vigilanza stradale in detta fascia oraria diurna;

visti:

- le ordinanze sindacali n. 488 del 21.10.2013, n. 534 del 30/10/2013 e n. 428 del 16.07.2014;
- l'ordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. 267/2000 n. 159/2014 del 25 agosto 2014;
- le Deliberazioni di Giunta municipale n. 546 in data 11.07.2014 e n. 105 del 12.02.2015;
- gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (*Codice della Strada*) e successive modifiche ed integrazioni;
- la Circolare n. 62 del 05/08/1993 del Ministero dei LL.PP.;

il Dirigente del Dipartimento "Mobilità urbana e Viabilità", per le motivazioni indicate in narrativa:

o r d i n a

ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) e dell'art. 6, comma 4 del D. l.vo n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni:

- 1. agglungere** dopo il punto 1) del dispositivo dell'ordinanza n. 428 del 16.07.2014 il seguente punto: **"1bis) prevedere una deroga al divieto di cui al precedente punto 1) nella fascia oraria 14.00 – 17,00 ed esclusivamente nel tratto della via La Farina compreso tra il viale Europa e la via T. Cannizzaro e nel tratto del viale Europa compreso tra la via Catania e la via La Farina, in entrambe le direzioni"**;
- 2. aggiornare** la segnaletica stradale verticale conformemente alla modifica introdotta dalla presente ordinanza;
- 3. tenere conto degli effetti sulla** regolamentazione del traffico cittadino derivanti dalla presente ordinanza, nell'aggiornamento del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), la cui redazione è stata già disposta e finanziata con determinazione dirigenziale n. 2 del 12.01.2015;
- 4. rappresentare** al Comando di Polizia Municipale la necessità di assicurare misure particolari e adeguate per garantire la pregnante vigilanza nelle vie e nella fascia oraria diurna di deroga al divieto sopra specificate;

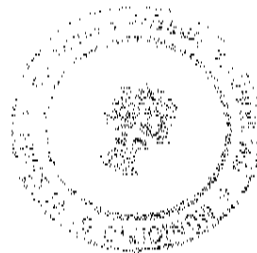
Sono annullate tutte le precedenti Ordinanze o parti di esse in contrasto con il presente provvedimento, che entrerà in vigore al momento della collocazione della relativa segnaletica stradale verticale, così come disposto dall'art. 5 comma 3 del D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.,

Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D. l.vo. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e con gli effetti e le procedure dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada) ovvero ricorso amministrativo al T.A.R. Sicilia.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Messina;
- all'Assessore alla Mobilità Urbana del Comune di Messina
- al Corpo di Polizia Municipale;
- all'Ufficio Stampa del Comune di Messina;
- al Prefetto di Messina;
- alla Questura di Messina;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
- alla Capitaneria di Porto di Messina;
- all'Autorità Portuale di Messina;
- al Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- al Dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana
- al Prefetto di Reggio Calabria;

- al Comune di Reggio Calabria;
- all'Autorità Portuale di Reggio Calabria;
- al Comune di Villa San Giovanni;
- al Prefetto di Salerno;
- al Comune di Salerno;
- all'Autorità Portuale di Salerno;
- all'ANAS Spa Direzione regionale della Sicilia;
- all'ANAS Spa Direzione regionale della Calabria;
- alla Società "BluFerries srl"
- alla Società "Caronte & Tourist Lines" ;
- alla Società " Meridiano Lines" ;
- alla Società "Terminal Tremestieri srl" ;
- alle Associazioni di autotrasportatori:
 - AIAS;
 - FAI;
 - FILT-CGIL;
 - FIT-CISL;
 - Lega delle Cooperative;
 - SADA CASA;
 - Società Cooperativa REALTIME;
 - UNITAL – Sezione di Venetico;
- alle Società di distribuzione carburanti:
 - AGIP;
 - ERG;
 - ESSO;
 - Q8;
 - SACNE PETROLI.



Il Dirigente del Dipartimento
Ingegnere Mario Pizzino



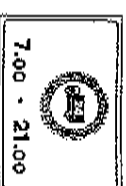
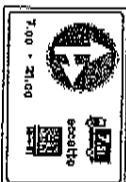
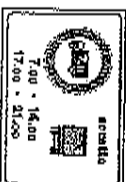
ALLEGATO 1

planimetria generale

— assi viari oggetto di divieto

— percorso alternativo

Segnaletica stradale



Dettaglio intersezioni

- ALLEGATO 1_1: via Bonino - viale Garzi
- ALLEGATO 1_2: via Bonino - via Bonsignore
- ALLEGATO 1_3: via La Farina - viale Europa
- ALLEGATO 1_4: rotonda Boris Giuliano
- ALLEGATO 1_5: via La Farina - cavalcavia
- ALLEGATO 1_6: via C. Vettovaglie - via L. Rizzo
- ALLEGATO 1_7: via V. Emanuele - viale Bocchetta

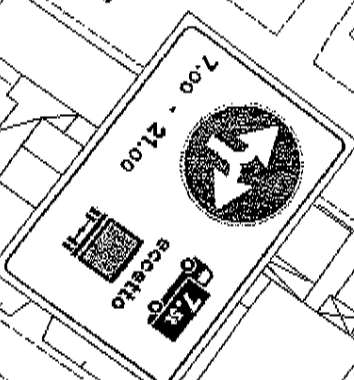
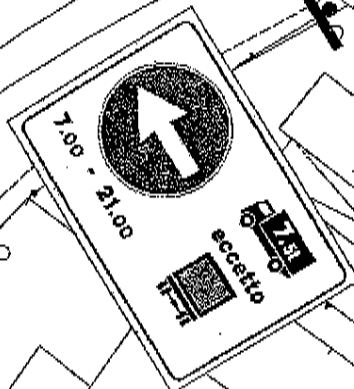
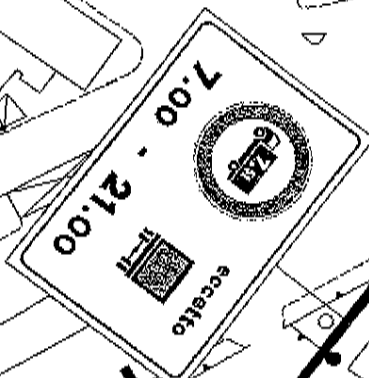
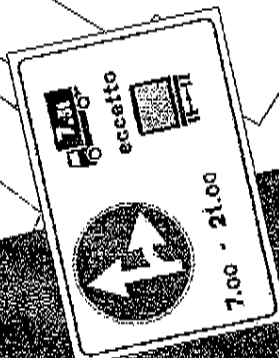
Via Vecchia Comunale

Via Pacuvio

Taormina

Via Livio

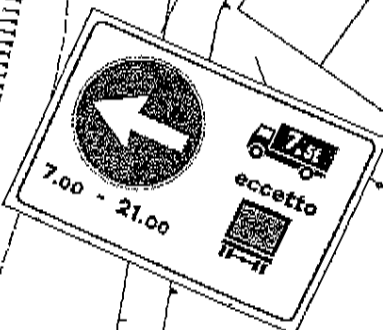
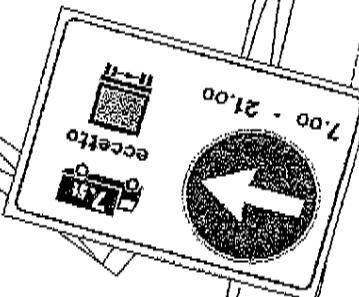
Viale Gazzi



Dettaglio intersezioni
ALLEGATO 1_1: via Bonino - viale Gazzi

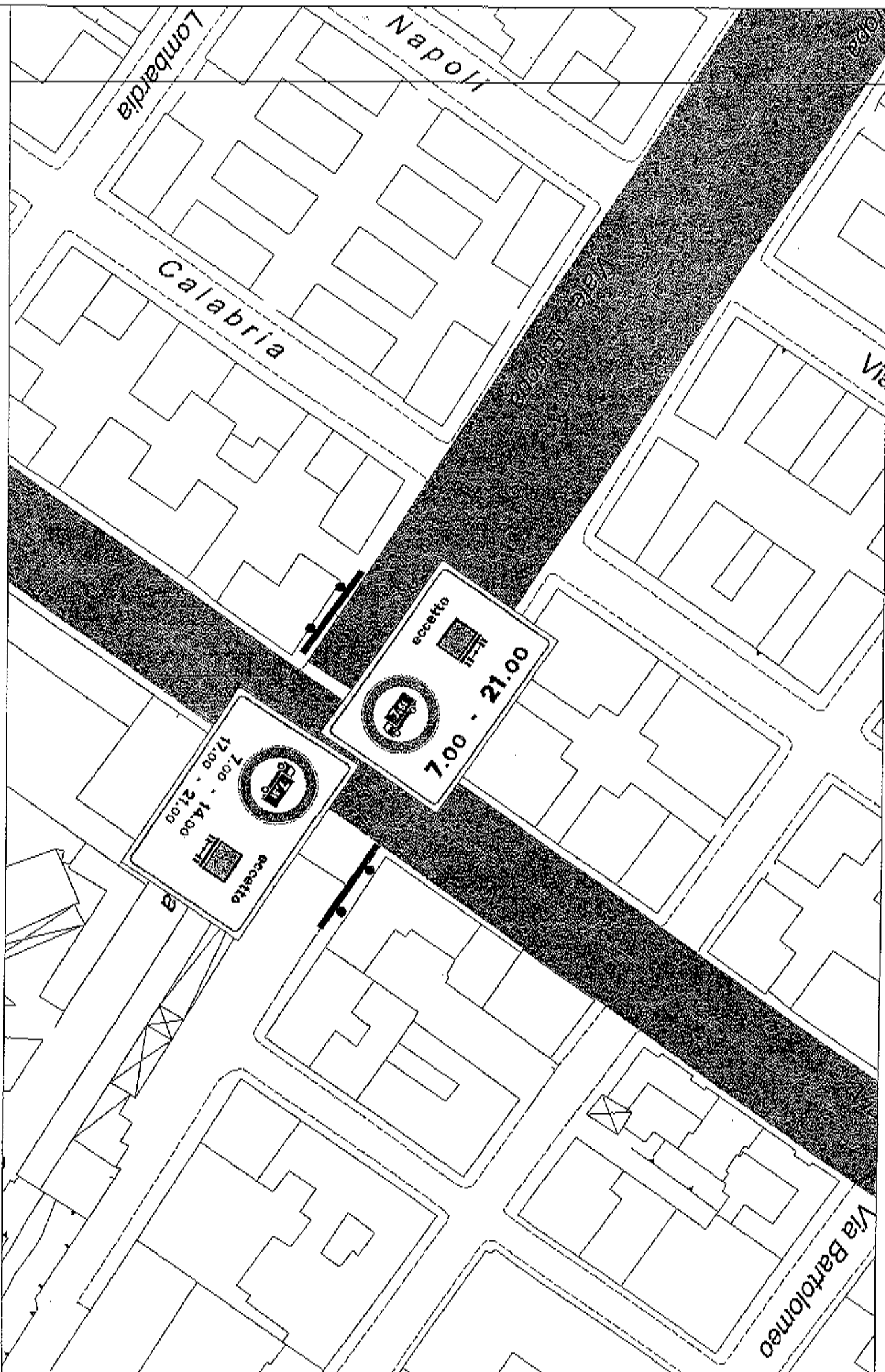
Gazzi

PA - ME



Dettaglio intersezioni
ALLEGATO 1_2: via Bonino - via Bonsignore





Dettaglio intersezioni
ALLEGATO 1_3: via La Farina - viale Europa



Europa

Piemonte

Catania

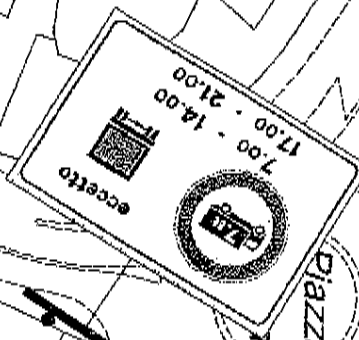
Piazza

Via

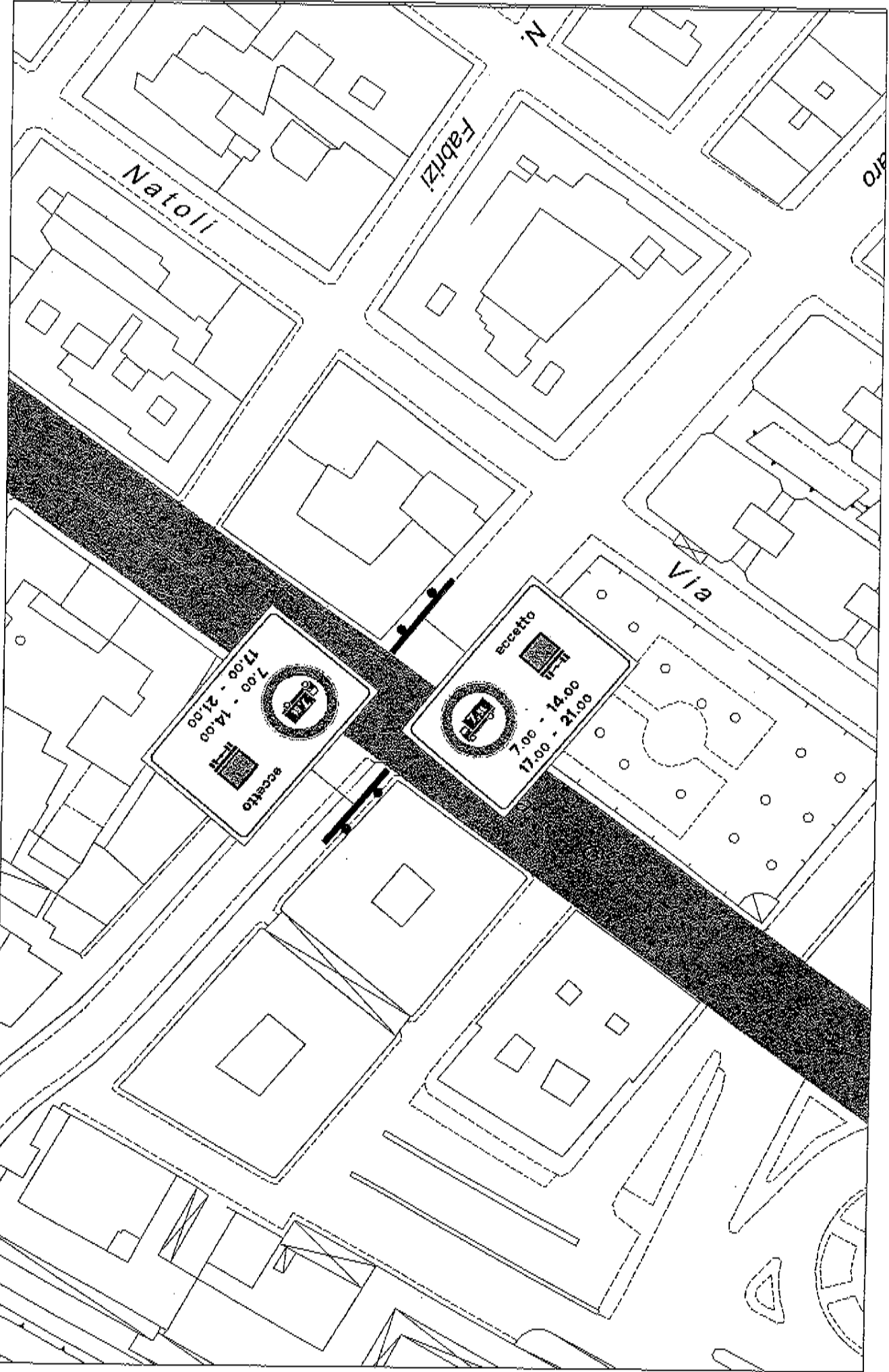
Via

Via

Via

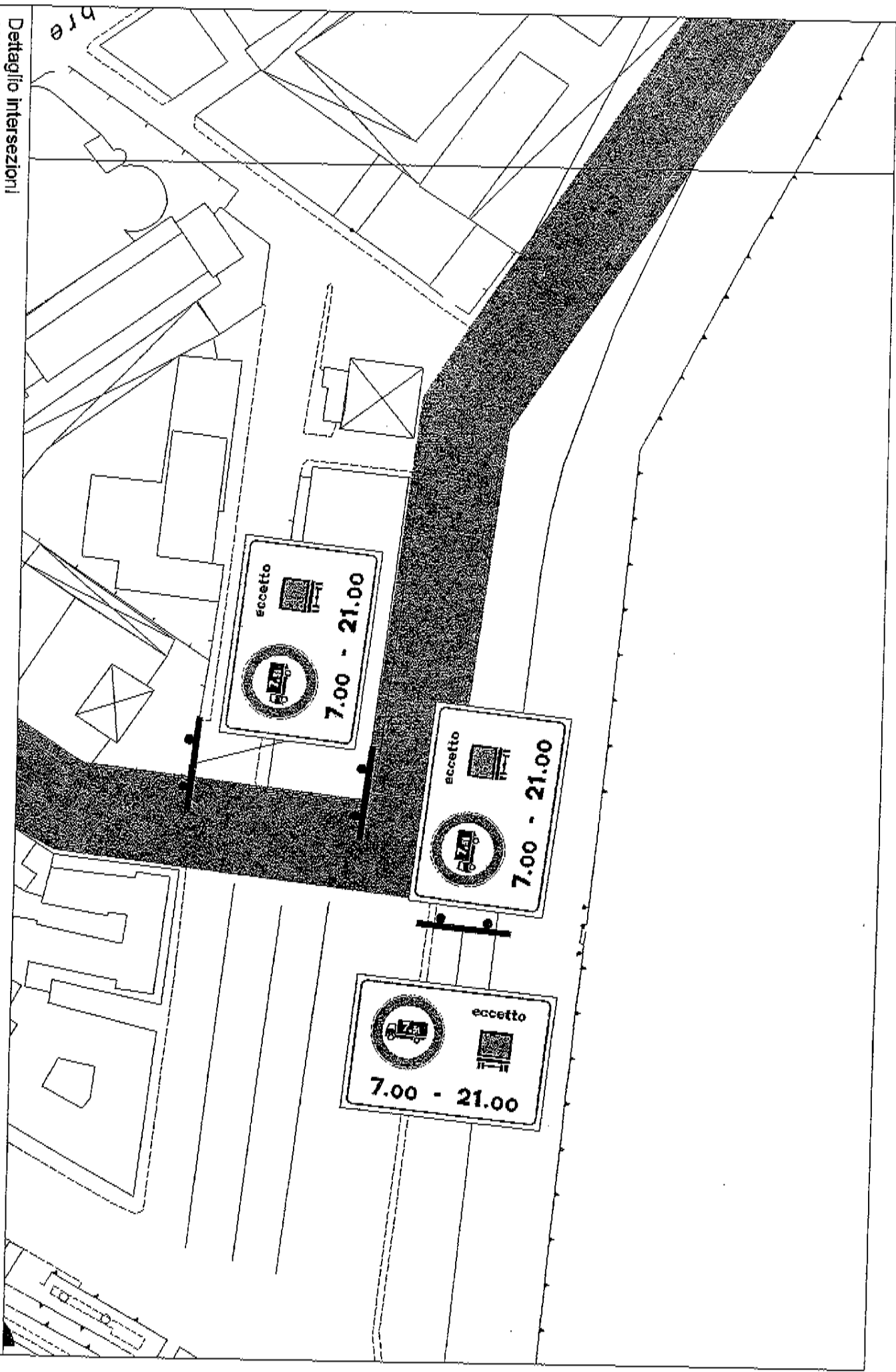


Dettaglio Intersezioni
ALLEGATO 1_4: rotonda Boris Giuliano



Dettaglio intersezioni
ALLEGATO 1_5: via La farina - cavalcavia





Dettaglio intersezione

ALLEGATO 1_6: via C. Vettovaglie - via L.

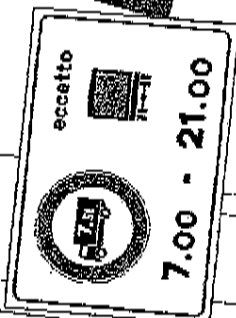
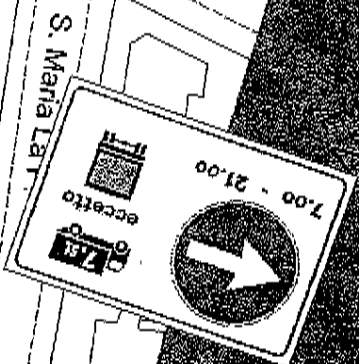
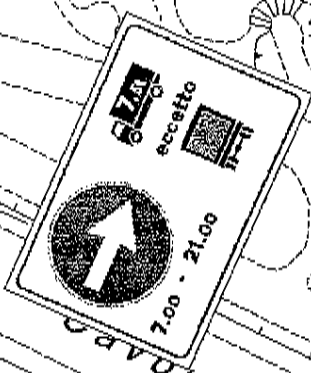
Rizzo



Andrea

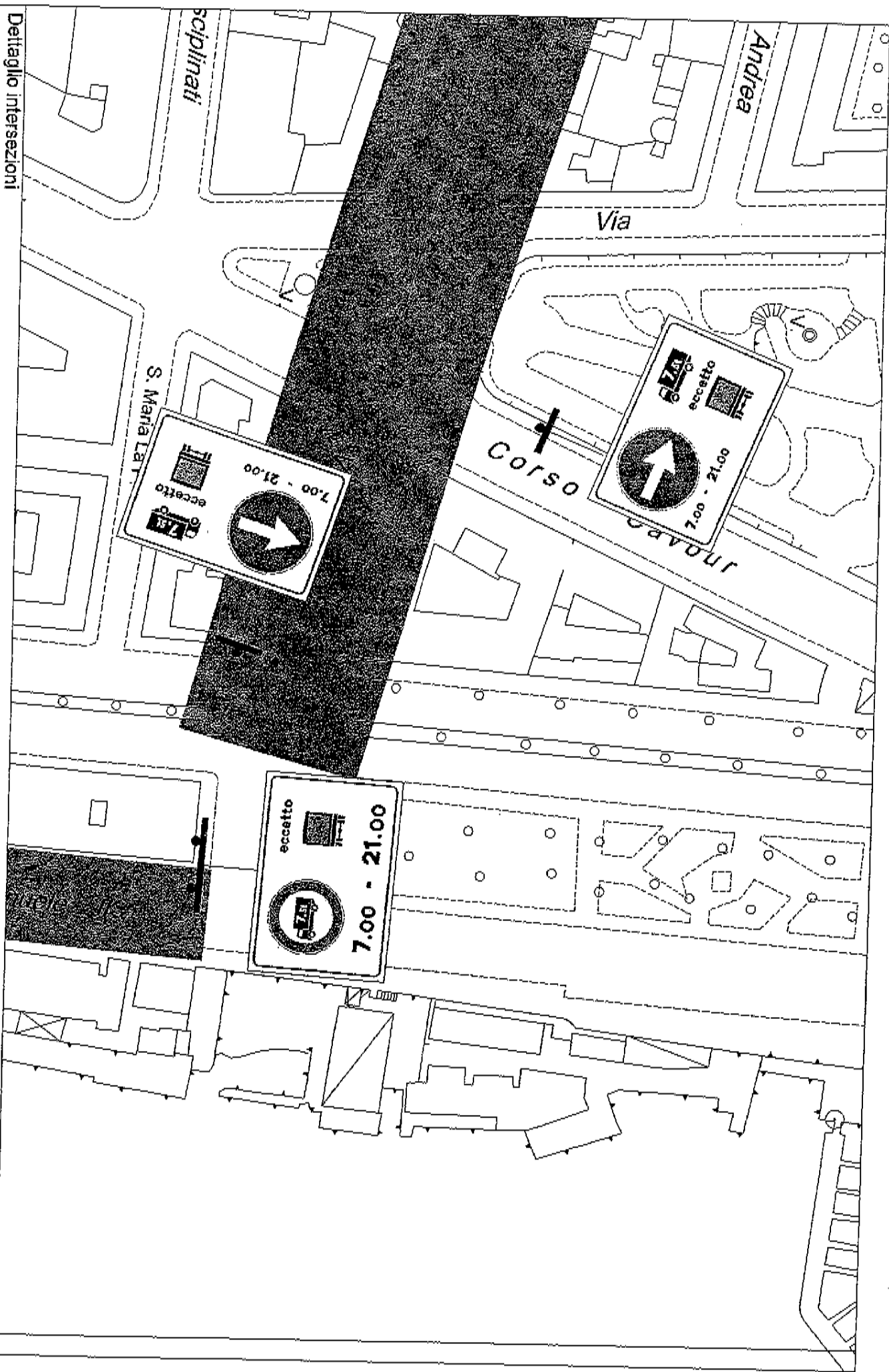
Via

Corso



disciplinati

S. Maria LAT.



Dettaglio intersezioni

ALLEGATO 1_7: via V. Emanuele - viale
Bocchetta

